



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 n. t. c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. 161/2010 R.G., promossa con ricorso depositato in data 27.1.2010

da

GIORGIO FORADORI,

- ricorrente -

rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Tagliapietra, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre (VE), via Frapanni n. 32/1

contro

TRENITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- resistente -

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Camillo Vergari e Marco Cappelletto, come da mandato in calce al ricorso-decreto notificato, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE), via Pepe n. 6

OGGETTO: compenso e risarcimento del danno per disponibilità.

Meneggo

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente, dipendente Trenitalia come macchinista, esponeva che fin dal 1999 era stato inserito in un turno di "disponibilità" nell'ambito del quale era previsto il riposo continuativo per 58 ore ogni 6 giorni, mentre turistica ed orari di servizi gli potevano essere comunicati fino a 6 ore prima dell'inizio del turno; lamentava che tale organizzazione del lavoro non trovasse alcun supporto nella normativa collettiva ed anzi contrastasse con le previsioni di cui all'art. 10 del RD 2328/23 relativo alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e con gli obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché di cui all'art. 2087 c.c. e 32 Cost., posta l'incidenza di tale modalità lavorativa sulla sua sfera personale e sulla sua salute. Tanto premesso il ricorrente agiva affinché, accertata l'illegittimità del sistema di lavoro in disponibilità a tempo indeterminato, la società convenuta fosse condannata a pagargli un compenso per il maggior disagio affondato nell'espletamento dell'attività lavorativa, da liquidarsi in una somma da meglio quantificare in corso di causa anche tramite CTU contabile ovvero da determinarsi in via equitativa, nonché affinché fosse dichiarata l'esistenza in suo capo di un danno biologico e/o esistenziale e/o non patrimoniale con conseguente condanna di Trenitalia a risarcirlo con somma da determinarsi in corso di causa ovvero in via equitativa.

Si costituiva in giudizio Trenitalia precisando in punto di fatto che il ricorrente a partire dal 1999 solamente per alcuni periodi venne utilizzato come macchinista senza assegnazione di un turno prestabilito, avendo peraltro rifiutato l'assegnazione ad altre divisioni ove avrebbe potuto essere impiegato con turno prestabilito. In diritto eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente a pretesi crediti anteriori al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso o precedente atto interruttivo, e negava fondatezza alla domanda del ricorrente deducendo che il personale non di turno fruisce di tutti i diritti di legge e contrattuali ed anzi di riposi aggiuntivi correlati ai riposi previsti in capo ai macchinisti sostituiti. Al contempo negava che tale organizzazione del lavoro contrastasse con il RD 2328/23, non applicabile a Trenitalia, ovvero con la normativa regolamentale e contrattual-collettiva né con gli obblighi

di buona fede e correttezza, e sosteneva che il ricorrente non aveva neppure allegato la sussistenza di un danno patito in suo capo, connesso causalmente ad una condotta illecita aziendale.

Osserva il giudice:

- circa la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati dal ricorrente aventi natura extracontrattuale: l'eccezione è infondata posto che il ricorrente non aziona crediti di natura extracontrattuale bensì rivendica per un verso la corresponsione di un compenso per il disagio sofferto e per altro verso chiede il risarcimento del danno conseguente alla violazione di norme di condotta asseritamente imposte sul datore di lavoro, sicché deve ritenersi che la richiesta risarcitoria sia fondata su titolo contrattuale;
- quanto all'illegittimità del sistema di lavoro in disponibilità, proprio dei macchinisti privi di un proprio turno predefinito: anche se la disciplina invocata in ricorso prevede testualmente l'obbligatorietà della predisposizione anticipata dei turni e non anche dell'assegnazione ad essi del personale, essendo un tanto previsto solamente per il personale delle stazioni, reputa il giudice che una lettura degli artt. 10 del RD 2328/23 e 6 del DPR 1372/71 (quest'ultima norma pacificamente applicabile alla convenuta) coerente con la loro *ratio* nonché il disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c. imponessero alla convenuta di assegnare ai dipendenti il turno di lavoro con congruo anticipo, ad esempio utilizzando un sistema predeterminato di rotazione nel turno – come avviene per il personale macchinista in turno – o con altre modalità, ovvero di compensare adeguatamente il personale per il disagio sofferto, e ciò indipendentemente dalla conformità del comportamento aziendale a circolari interni. In questo senso sono, del resto, le argomentazioni svolte anche dalla giurisprudenza di legittimità in tema di disagio per lavoro domenicale, nonché in tema di lavoro secondo turni (cfr. Cass., 12962/08, in cui si legge che “anche nei rapporti a tempo pieno, il tempo libero ha una sua specifica importanza, stante il rilievo sociale che

Alvarez

assume lo svolgimento da parte del lavoratore di attività extralavorative, o anche relative ad un secondo lavoro ove non sia prevista esclusiva; ne consegue che l'obbligo datoriale di affissione in luoghi accessibili dei turni di servizio di cui all'art. 10 della legge n. 138 del 1958 deve essere inteso come volto a consentire al lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri impegni lavorativi, al fine di una programmazione del proprio tempo di vita"). Nel caso di specie invece risulta che i macchinisti non in turno (o in disponibilità) venivano messi a conoscenza dell'orario di presa di servizio e del turno assegnato con anticipo garantito nel minimo a 6 ore – come pacifico tra le parti – senza fruire di benefici aggiuntivi né in termini economici né in termini di riposi, essendo solo eventuale la fruizione di riposi maggiori rispetto a quelli del personale sostituito. Infatti, come si desume sia dalle argomentazioni svolte dal Trenitalia in sede di memoria di costituzione che nelle circolari allegate dalla parte resistente, il personale cd. in disponibilità quale il ricorrente non era impiegato solo in turni assegnati ad altri macchinisti rimasti "scoperti" per loro impedimento, bensì anche in servizi di carattere straordinario o in altre – non meglio chiarite – circostanze;

- ne consegue che deve ritenersi illegittimo il comportamento di Trenitalia nei confronti del ricorrente in relazione ai periodi nei quali lo utilizzò in turni in cd. disponibilità, con conseguente obbligo di risarcimento del danno patito in suo capo;
- alcun compenso aggiuntivo è invece dovuto a favore del Foradori, non essendo un tanto previsto dalla contrattazione collettiva;
- quanto al danno subito, deve ritenersi provato, seppure presuntivamente, che il Foradori nei periodi nei quali operò in disponibilità subì un pregiudizio di carattere non patrimoniale, risarcibile considerando l'incidenza del sistema di lavoro in questione sulla vita sociale e familiare del ricorrente, ambiti di espressione della personalità dell'individuo tutelati a livello costituzionale (art. 2 Cost.);

Avvereg

- in ordine alla quantificazione di detto danno, necessariamente equitativa, reputa il giudicante utilizzabile quale criterio di riferimento il compenso pattuito in sede contrattuale relativamente all'istituto della reperibilità *sub* art. 74 co. 6.1. lett. a) del CCNL (cfr. doc. 5 resist.), seppure con riduzione a 1/2 della stessa, criterio di quantificazione del danno ritenuto congruo per le analogie sussistenti tra i due istituti della reperibilità e della disponibilità, posto che in entrambi i casi il lavoratore è esposto con breve anticipo alla ripresa del lavoro ed impedito, in virtù di ciò, ad una programmazione della propria vita sociale e familiare, e proprio a fronte di ciò è prevista la corresponsione del compenso di reperibilità in questione; la riduzione ad 1/2 si giustifica peraltro in considerazione del seppure minimo anticipo garantito al personale in cd. disponibilità nonché per la conoscenza da parte dello stesso del turno completo che gli viene richiesto di svolgere, nonché per la mancata allegazione in ricorso di profili specifici di incidenza sulla vita familiare e sociale del ricorrente della modalità lavorativa in questione rispetto ad un qualsiasi lavoratore;
- la società convenuta va dunque condannata a risarcimento al ricorrente il danno non patrimoniale sofferto nei periodi in cui questi venne utilizzato in cd. disponibilità quale macchinista fuori turno, corrispondendogli una somma pari a 1/2 del compenso di reperibilità *ex* art. 74 co. 6.1. lett. a) per i giorni di effettiva utilizzazione in disponibilità, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma via via rivalutata;
- la particolarità della questione di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto nei periodi in cui venne utilizzato quale macchinista fuori turno, un importo pari ad 1/2 del

Albergo


compenso di reperibilità ex art. 74 co. 6.1. lett. a) per i giorni di effettiva utilizzazione in
disponibilità, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma via via
rivalutata;

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Venezia, 25.1.2011.


Il Giudice del Lavoro

dott. Anna Menegazzo




TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITO

Venezia 25 GEN 2011



MAURIZIO GIUDIZIARIO
Mauro Lugato



6